



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Repubblica Italiana - Regione Siciliana
SECONDO CIRCOLO DIDATTICO
"GIOVANNI XXIII" di PATERNÒ (CT)
CTEE06800N



REGOLAMENTO DI ISTITUTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-CoV-2

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

- VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- VISTA** l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
- VISTO** il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 1187 del 05 Luglio 2021 con il quale è stato determinato il Calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2021/2022 ;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
- VISTO** il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute, prot. n.35309 del 04.08.2021, avente per oggetto "Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti covid19";
- VISTO** il Decreto del M.I., prot. n. 257 del 06.08.2021, relativo all'"Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'ann2021-2022" -Piano Scuola 2021-2022;
- VISTO** il Decreto Legge del 06.08.2021 n.111 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali ed in materia di trasporto";
- VISTA** la Circolare del Ministero della Salute, prot. n.36254 dell'11.08.2021, avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-COV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante delta (linguaggio B.1.617.2)";
- VISTO** il parere tecnico del M.I. prot. n. 1237 del 13.08.2021, relativo al D.L.111/2021;
- VISTO** il protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (a.s.2021/2022), prot. n.21 del 14.08.2021;
- VISTA** la nota del M.I., prot. n. 1260 del 30.08.2021, avente ad oggetto "Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale scolastico- Informazioni e suggerimenti";
- VISTA** la nota del M.I. n.900 del 18.08.2021;
- VISTE** le "Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA", inviate dal M.I. con nota prot. n. 953 del 09/09/2021;
- VISTO** il Decreto Legge n.122 del 10.09.2021 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale";
- CONSIDERATO** il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
- CONSIDERATE** le esigenze del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21/12/2018 con delibera n. 5 e aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 27/11/2020;
- CONSIDERATA** l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 per l'anno scolastico 2021/2022.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le alunne, gli alunni, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola, che rappresenta tutte le componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato dal Consiglio di Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari per il personale della scuola e all'adozione di eventuali appositi provvedimenti per gli alunni.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico pubblica sul sito web di Istituto, con valore di notifica, il presente Regolamento con i relativi allegati che ne fanno parte integrante e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.

2. È fatto obbligo a tutte le componenti della comunità scolastica consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile, qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari.

3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, laddove tale modalità di effettuazione della prestazione lavorativa venga prevista dalla vigente normativa, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte del personale scolastico e dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, nonché la verifica della validità della certificazione verde Covid19 mediante app "VerificaC19";
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti.

Art. 3 - Regole generali

1. A tutte le componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano a Scuola è fatto obbligo di esibire la certificazione verde Covid19, la cui validità sarà verificata mediante app "VerificaC19". La suddetta disposizione non si applica agli studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. Chiunque sia privo di green pass o abbia una certificazione non valida non potrà entrare a Scuola.
2. Alle suddette componenti e ai suddetti soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di
 - a) Indossare la mascherina chirurgica, secondo le disposizioni normative vigenti, ad esclusione degli alunni di scuola dell'infanzia e tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati. L'uso della mascherina è necessario, nella scuola primaria, anche quando si è seduti al banco e quando è possibile garantire il distanziamento fisico di almeno 1 metro;
 - b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
 - c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone, secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.
3. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.
4. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.
5. Tutte le componenti della comunità scolastica sono invitate a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 4- Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze, per studenti, lavoratori, famiglie ed altri utenti esterni, è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19 o se si è stati esposti a condizioni di rischio. In tal caso è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Si procederà alla rilevazione della temperatura corporea, tramite appositi termoscanner, per tutti i visitatori esterni e, per quanto riguarda gli alunni, nei casi dubbi, a campione all'ingresso.
- Così come previsto dal D.L. 6 agosto 2021 n.111 art.1 c.6 ***"Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"***, ***"Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.***
2. *Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.*

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4 I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

6. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

7. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'art.4 del D.L.25.03.2020 n.19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.05.2020n.35. Resta fermo quanto previsto dall'art.2 c.2 bis, dal D.L. 16.05.2020 n.33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020. N74”.

Viene istituito un Registro di verifica green pass personale scolastico.

Inoltre, secondo il disposto del Decreto Legge n.122 del 10 settembre 2021 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da Covid19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, “2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed e' tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonche' ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita' di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”.

Al fine di evitare assembramenti, all'ingresso e all'uscita da scuola è fatto obbligo di mantenere il distanziamento sociale, entrare e uscire solo dai varchi dedicati, seguire la regola della marcia in avanti in fila indiana.

L'accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1 metro.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione, brevi manu o via mail all'indirizzo della Scuola (ctee06800n@istruzione.it), della certificazione medica che attesta la avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste, e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. Sono istituiti e tenuti presso le reception delle due sedi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e di tutti i soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, e un Registro di verifica green pass utenza esterna.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui all'articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 - di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
 - di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
 - di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
 - di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.
- Per consentire l'accesso ai locali scolastici ai soggetti esterni occorre che questi:
- esibiscano certificazione verde la cui validità sarà verificata mediante app "Verifica C19";
 - dispongano di cartellino identificativo, nei casi previsti;
 - siano muniti di opportuni DPI (mascherina);
 - non creino assembramento;
 - permangano presso la Scuola solo per il tempo strettamente necessario;
 - riducano drasticamente le occasioni di contatto con il personale della Scuola;
 - si attengano alla rigorosa distanza di 1 metro dal prossimo.

6. Ciascun alunno dovrà essere accompagnato da un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o che esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, ivi incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della Scuola.

7. È vietato permanere nei locali scolastici nel caso in cui, anche successivamente all'ingresso, sussistano condizioni di pericolo (ad es. sintomi simil-influenzali, temperatura oltre i 37,5°, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

8. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

9. Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, si dovrà procedere al suo isolamento e provvedere quanto prima al rientro presso il proprio domicilio per poi seguire il percorso medico previsto.

10. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola, secondo l'iter previsto dalle regole vigenti.

11. È obbligatorio:

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria, via mail o tramite contatto telefonico, al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

13. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti, previa informazione e sensibilizzazione, sono chiamati a partecipare allo sforzo della comunità scolastica assumendo corretti e rispettosi stili di comportamento, compatibilmente con l'età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

2. I genitori degli alunni devono monitorare con attenzione lo stato di salute dei propri figli durante la giornata e in tutti gli ambiti della loro vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie.

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento e del Patto di corresponsabilità educativa, e quindi chiamate all'adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

Le famiglie dovranno svolgere costante e continua attività educativa, al fine di garantire il rispetto da parte del figlio/a anche delle seguenti misure:

- non toccarsi occhi, naso e bocca;
- starnutire nella piega del gomito o dentro un fazzoletto;
- non scambiarsi bicchieri, bottiglie, alimenti, oggetti personali;
- indossare la mascherina in tutti i casi anche quando sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro (solo per alunni di scuola primaria);
- lavarsi spesso le mani o igienizzarle con apposito gel.

4. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza, su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici dell'Istituto comprendono la sede Centrale di via Vulcano 12 e la sede Succursale di Via della Libertà. A ciascuna classe/sezione è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascuna delle due sedi è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore dei due edifici sono assegnati i canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali le studentesse e gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso i canali che potranno essere individuati dal Dirigente Scolastico. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore.

5. Gli intervalli si svolgeranno all'interno della classe di appartenenza. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni

Scuola Primaria

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, l'ingresso negli edifici scolastici, plesso Centrale e di Via della Libertà, è di norma consentito dalle ore 8:00 alle ore 08:15 come segue:

- ore 8:00- 08:05 classi prime e seconde;
- ore 8:05 - 8:10 classi quarte e quinte;
- ore 8:10 – 08.15 classi terze.

Le lezioni avranno inizio per tutti gli studenti alle ore 08:15.

1. Le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina, nell'area di raccolta assegnata alla classe all'esterno nelle pertinenze della scuola, in particolare i cortili, i parcheggi interni e gli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso, le studentesse e gli studenti, accompagnati dall'insegnante della prima ora, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico, disponendosi e procedendo in fila indiana. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le studentesse e gli studenti che eccezionalmente arrivano a scuola dopo l'orario stabilito raggiungono le loro aule accompagnati dal collaboratore assegnato al settore di pertinenza senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso, il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza, come stabilito da specifica disposizione del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico e procedere sempre in fila indiana. Le operazioni di uscita sono organizzate come segue:

- ore 13:25 classi prime, seconde, terze B/C Via Vulcano, terza Via Libertà;
- ore 13:30 classi terze A/D Via Vulcano, quarte e quinte.

6. Al suono delle due campane, gli alunni di ciascuna classe, secondo l'orario sopra indicato, possono lasciare l'aula accompagnati dal docente dell'ultima ora attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Scuola dell'Infanzia

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è di norma consentito dalle ore 8:15.

1. Le alunne e gli alunni, accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, devono attendere il suono della campana di ingresso, rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico, nell'area di raccolta assegnata alla sezione all'esterno nelle pertinenze della scuola, in particolare i cortili, i parcheggi interni e gli spazi antistanti.

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni accompagnati dall'insegnante devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, rispettando il distanziamento fisico, disponendosi e procedendo in fila indiana. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni che eccezionalmente arrivano a scuola dopo l'orario stabilito raggiungono le loro aule accompagnati dal collaboratore assegnato al settore di pertinenza senza attardarsi negli spazi comuni;

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco e, una volta raggiunto, iniziano a realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti incaricati della vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle attività, alle ore 13:15, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico e procedere in fila indiana.

6. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica e a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, laddove possibile.

2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti.

4. Attività di educazione fisica. Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali. Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva in palestra, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

5. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

6. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro, procedendo in fila indiana, e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi nell'ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua e sapone.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle alunne e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

Art. 10 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate dal personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di sicurezza indicate nel presente Regolamento.

2. Si prediligerà comunque lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali a distanza.

Art. 11 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. Inoltre, negli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune, in prossimità degli ingressi e delle uscite ed in tutte le aule sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola fazzoletti monouso per uso strettamente personale.

4. Alle studentesse e agli studenti della scuola Primaria non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

5. Agli alunni di Scuola dell'Infanzia non è consentito portare da casa giochi o altri oggetti a scopo ludico e non.

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. La sanificazione va effettuata, dal personale interno, se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti, utilizzando gli appositi contenitori.

7. Tutte le operazioni di pulizia vanno registrate dal personale collaboratore scolastico in apposito registro.

Art. 13 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all'interno di un ambiente appositamente individuato per l'emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri ed indossare la mascherina.

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

3. Se un alunno manifesta la sintomatologia a scuola, le raccomandazioni prevedono che venga isolato in un'area apposita, sia assistito da un adulto che indossi una mascherina e che i genitori vengano immediatamente avvisati. Una volta riportato a casa (nel più breve tempo possibile), i genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Famiglia, che deciderà se è necessario contattare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) per l'esecuzione del tampone.

Qualora il test dovesse risultare positivo, il referente scolastico fornirà al Dipartimento di Prevenzione (DdP) della Asl di appartenenza i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con l'allievo risultato positivo al tampone nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi.

Verranno, inoltre, eseguite indagini sull'identificazione dei contatti e il Dipartimento di Prevenzione valuterà le misure più appropriate da adottare tra cui la quarantena o l'autovalutazione, per i compagni di classe, gli insegnanti e i contatti stretti. Le aule dovranno essere sanificate.

L'alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la attestata guarigione.

L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID – 19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Art. 15 – Uso parcheggio interno plesso di Via Libertà

L'accesso alle automobili nel parcheggio interno della sede di Via della Libertà è consentito ai genitori solo dalle ore 8:00 alle ore 8:15, ovvero per il tempo necessario alle operazioni di ingresso degli alunni, e dalle 13:15 alle ore 13:30 per il tempo necessario alle operazioni di uscita degli alunni. Il personale scolastico in servizio nel plesso è autorizzato ad utilizzare il parcheggio della suddetta sede.

Art. 16 – Sottoscrizione Patto educativo di corresponsabilità

Ai sensi della vigente normativa, saranno poste in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione del Piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di Istituto e del Patto educativo di corresponsabilità di Istituto, parte integrante del presente Regolamento.

Vista l'emergenza sanitaria da Covid19, la sottoscrizione del suddetto Patto da parte delle famiglie degli alunni potrà avvenire anche tramite invio all'indirizzo email della Scuola del medesimo Patto, debitamente sottoscritto, unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che ha sottoscritto il Patto. In ogni caso, il suddetto Patto sarà da considerarsi debitamente accettato da parte delle famiglie degli alunni una volta condiviso con i genitori durante il primo di giorno di inizio delle lezioni.

Per tutte le altre indicazioni si rimanda agli allegati al presente Regolamento che ne costituiscono parte integrante.

- Allegato I – Istruzioni operative per le famiglie
- Allegato II – Istruzioni operative per il personale scolastico
- Allegato III – Istruzioni operative per il personale ATA